

COMUNE *di* GAGGI
PROVINCIA *di* MESSINA



TELEFONO: 0942.47160 - 630013
FAX: 0942.47703
www.comune.gaggi.me.it

VIA REGINA MARGHERITA, 84/A

COD.FISC. 87000110830
PARTITA IVA : 01241900834
sindaco@comune.gaggi.me.it

ORDINANZA SINDACALE

N. 32		DEL 30/05/2008
--------------	--	-----------------------

**ORARIO DEI NEGOZI E DELLE ALTRE ATTIVITÀ ESERCENTI
LA VENDITA AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA**

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114, sulla riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 che, al titolo IV, artt. 11, 12 e 13, detta prescrizioni, principi e criteri per quanto concerne gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio;

VISTA la Legge Regionale 22/12/1999, n. 28 "Riforma della disciplina del commercio" e successive modifiche ed integrazioni, ed il Decreto Presidenziale 11 luglio 2000 "Direttive ed indirizzi di programmazione commerciale e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale".

DATO ATTO che occorre procedere per l'anno 2008 alla definizione degli orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio su area privata in sede fissa;

SENTITI gli esercenti locali interessati, giusta riunione del 12/03/2008;

SENTITE le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, giusta riunione del 12/03/2008;

ORDINA

per i motivi in narrativa esposti che, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa osservino nell'anno 2008 le seguenti disposizioni, valide su tutto il territorio comunale, in materia di orari di apertura e chiusura.

COMUNE *di* GAGGI



COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA

ART. 1 SETTORI MERCEOLOGICI

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 31/03/1998, n. 114 ed ai fini dell'orario giornaliero, gli esercizi commerciali sono suddivisi nei seguenti SETTORI MERCEOLOGICI:

A) *SETTORE ALIMENTARE*;

B) *SETTORE NON ALIMENTARE*.

ART. 2 ORARIO GIORNALIERO

1 – Per il SETTORE A –*ALIMENTARE* sono fissati i seguenti limiti giornalieri:

APERTURA ANTIMERIDIANA: ORE 07.00

CHIUSURA SERALE: ORE 22.00 o ORE 23.00 nel periodo di vigenza dell'ora legale.

Ai fini della chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata, l'orario di vendita antimeridiano termina alle ore 13.00 e l'orario di vendita pomeridiano inizia alle ore 16.00 o alle ore 17.00 nel periodo di vigenza dell'ora legale.

2 – Per il SETTORE B –*NON ALIMENTARE* sono fissati i seguenti limiti giornalieri:

APERTURA ANTIMERIDIANA: ORE 07.00

CHIUSURA SERALE: ORE 22.00 o ORE 23.00 nel periodo di vigenza dell'ora legale.

Ai fini della chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata, l'orario di vendita antimeridiano termina alle ore 13.00 e l'orario di vendita pomeridiano inizia alle ore 15.30 o alle ore 16.00 nel periodo di vigenza dell'ora legale.

3 – Nel rispetto di tali limiti, l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle dodici ore giornaliere.

4 – L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione ben visibili e leggibili dall'esterno. Si precisa che l'orario da pubblicizzare deve avere carattere settimanale (non potendo cioè essere variato nel corso della stessa settimana ed essendo quindi necessario attendere la domenica per modificarlo) e deve riguardare tutti i giorni, evidenziando la chiusura infrasettimanale di mezza giornata prescelta.

5 – I consumatori che al momento dell'orario di chiusura si trovano all'interno del negozio possono essere serviti regolarmente purché le porte dell'esercizio restino chiuse.

ART. 3 CHIUSURA INFRASETTIMANALE

1 – La MEZZA GIORNATA OBBLIGATORIA di chiusura infrasettimanale dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio è stabilita nel modo seguente:

Comune di Gaggi

A- SETTORE ALIMENTARE			
TITOLARE	DENOMINAZIONE ESERCIZIO	UBICAZIONE (VIA)	GIORNO DI CHIUSURA INFRASETTIMANALE
1. Maggio Maria Giuseppa	Alis	Ten. S. Turrisi	Martedì pomeriggio
2. Proietto Filippo	Casa del pesce	Umberto I	Mercoledì pomeriggio
3. Torrisi Giovanni	Panificio	Principe di Galati	Martedì pomeriggio
4. Lo Giudice Carmelo	Centro Gaid	Regina Elena	Martedì pomeriggio
5. Leone Salvatore	Esse Mercato	A. Moro	Mercoledì pomeriggio
6. Macelleria Mobilia di Florio Cristian Sebastiano S.a.s.	Macelleria agricola	Regina Margherita	Mercoledì pomeriggio
7. Cassaniti Carmelo	Macelleria	E. Berlinguer	Mercoledì pomeriggio
8. Favazza Giuseppa	Macelleria	Umberto I	Mercoledì pomeriggio
9. Parisi Grazia Maria	Alimentari	Umberto I	Mercoledì pomeriggio
10. Cacciola Francesco	La Spiga dell'Alcantara	Corso delle Province	Mercoledì pomeriggio
11. Di Carlo Salvatore	Pescheria	Piazza V. Emanuele	Sabato pomeriggio

B- SETTORE NON ALIMENTARE			
TITOLARE	DENOMINAZIONE ESERCIZIO	UBICAZIONE (VIA)	GIORNO DI CHIUSURA INFRASETTIMANALE
1. Ciccari Maria	Profumeria	Regina Margherita	Lunedì mattina
2. Cundari Salvatore	Tappezzeria F.lli Cundari	Regina Margherita	Lunedì mattina
3. Foti Giuseppe	Eram	Umberto I	Lunedì mattina
4. Gulotta Roberto	Lalù	Regina Margherita	Lunedì mattina
5. Mobilia Sebastiana	Le Gioie di Tiffany	Piazza Duca degli Abruzzi	Lunedì mattina
6. Proietto Antonina	Abbigliamento	Umberto I	Lunedì mattina
7. Turibio Rosi	La Floreal	Regina Elena	Lunedì mattina
8. Triscari Salvatore	L'orchidea	Umberto I	Lunedì mattina
9. Curcuruto Giovanni	Ferramenta e colori	Regina Margherita	Sabato pomeriggio
10. Mobilia Giuseppe	Ferramenta e colori	E. Berlinguer	Sabato pomeriggio
11. Patané Franca	Idea 1000	Regina Margherita	Lunedì mattina
12. Mobilia Paola	Edicola	Umberto I	Lunedì mattina
13. Di Dio Palermo Anna	Edicola	Regina Margherita	Giovedì pomeriggio
14. Sciacca Libero	Attrezzature per uso domestico	Umberto I	Mercoledì pomeriggio
15. Melita Paolo	Generi di monopolio e vari	Regina Margherita	Lunedì mattina
16. Barbera Santi	Abbigliamento	E. Berlinguer	Lunedì mattina
17. Cassaniti Santo	Prodotti per l'agricoltura	A. De Gasperi	Lunedì mattina
18. Vanadia Bartolo Oriana	Vendita musicassette e noleggio	E. Berlinguer	Lunedì mattina
19. Sciacca Vincenzo	Prodotti di pulizia e articoli per la casa	E. Berlinguer	Lunedì mattina
20. Merlo Mario	Articoli per la casa	Umberto I	Lunedì mattina
21. Toussi Ahmed	Abbigliamento ed accessori	Regina Elena	Lunedì mattina
22. Pidoto Antonino	Elettrodomestici	Aldo Moro	Lunedì mattina
23. Mahroug Mohamed	Tessuti e abbigliamento	Umberto I	Lunedì mattina

2 - La mezza giornata di chiusura infrasettimanale non è obbligatoria quando nella settimana vi sia una giornata festiva.

3 - Nella settimana precedente la Pasqua (inclusa la domenica delle Palme), nel periodo compreso tra il primo dicembre ed il sette gennaio ed in occasione di Fiere è facoltativa la chiusura infrasettimanale di mezza giornata.

ART. 4 GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE

1 - Nei giorni DOMENICALI e FESTIVI , salvo quanto previsto nei commi successivi e nell'articolo 5 della presente ordinanza, è obbligatoria la chiusura totale dei negozi e degli altri esercizi la vendita al dettaglio.

2 - In caso di due festività consecutive gli esercizi del SETTORE ALIMENTARE devono garantire l'apertura antimeridiana al pubblico nella prima o nella seconda giornata festiva.

3 - Durante lo svolgimento di FIERE e MERCATI (Commercio su Aree Pubbliche) cadenti in giorni domenicali e festivi, l'autorizzazione all'apertura facoltativa si intende concessa con la presente ordinanza. E' facoltativa l'apertura di mezza giornata per la festività del Santo Patrono (20 gennaio).

4 - Gli esercenti possono derogare dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva nelle domeniche e festività del mese di dicembre, nonché in ulteriori nove domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno, come fissate al successivo comma 5.

Restano escluse comunque le festività del Capodanno, Pasqua e Natale.

5 - In riferimento al precedente comma 4, per l'anno 2008 sono fissate le seguenti domeniche e festività:

DOMENICHE E FESTIVITÀ PER LE QUALI È PREVISTA LA DEROGA ALLA CHIUSURA OBBLIGATORIA				
A- SETTORE ALIMENTARE			B- SETTORE NON ALIMENTARE	
	<i>Giorno</i>	<i>Mese</i>	<i>Giorno</i>	<i>Mese</i>
1	24	Marzo	24	Marzo
2	25	Aprile	25	Aprile
3	1	Maggio	1	Maggio
4	2	Giugno	2	Giugno
5	6	Luglio	6	Luglio
6	13	Luglio	13	Luglio
7	20	Luglio	20	Luglio
8	27	Luglio	27	Luglio
9	1	Novembre	1	Novembre

5 - In riferimento, invece, al comma 2 del successivo art. 6, per l'anno 2008, in occasione delle iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale per l'estate Gaggese 2008, gli esercenti possono derogare dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva nelle seguenti domeniche e festività:

A- SETTORE ALIMENTARE			B- SETTORE NON ALIMENTARE	
	<i>Giorno</i>	<i>Mese</i>	<i>Giorno</i>	<i>Mese</i>
1	3	Agosto	3	Agosto
2	10	Agosto	10	Agosto
3	15	Agosto	15	Agosto
4	17	Agosto	17	Agosto
5	24	Agosto	24	Agosto
6	31	Agosto	31	Agosto
7	7	Settembre	7	Settembre

ART. 5 DISPOSIZIONI SPECIALI

1 - Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alle seguenti tipologie di attività:

- a) rivendite di generi di monopolio;
- b) rivendite di giornali;
- c) gelaterie e gastronomie;
- d) rosticcerie e pasticcerie;
- e) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, mobili d'arredamento, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale qualora le attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva o prevalente;
- f) attività di panificazione autorizzata ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 1002, a mente dell'art. 27 della L.R. 23/12/2000, n° 30;

2 - In base alle esigenze dell'utenza può essere autorizzato l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente ad un limitato numero di esercizi di vicinato. La deroga può riguardare sia la prescrizione relativa alla fascia oraria (art. 2, comma 1 e 2, della presente ordinanza), sia la prescrizione relativa al limite delle dodici ore giornaliere (art. 2, comma 3, della presente ordinanza), o entrambe.

ART. 6 EVENTI PARTICOLARI

1 - Nel caso di manifestazioni, eventi, iniziative o feste possono essere autorizzate protrazioni di orario o aperture straordinarie per gli esercizi, previa attenta valutazione dei programmi e della loro valenza economico-sociale.

2 - Analoghe facoltà possono essere concesse in occasione di iniziative direttamente promosse dall'Amministrazione Comunale tese alla riqualificazione ambientale e sociale del territorio.

ART. 7 ATTIVITA' MISTE

1 - Gli esercizi MISTI, esclusivamente soggetti alla comunicazione/autorizzazione amministrativa di cui al decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, debbono osservare le disposizioni relative al settore prevalente. La prevalenza è accertata dal Comune con riferimento alle disposizioni impartite dall'Assessorato Regionale Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca con Circolare n° 8 del 09/10/2003.

Si precisa in merito che:

- per stabilire la prevalenza dell'attività, il criterio cui far riferimento è il volume d'affari dell'esercizio;
- nel caso di esercizio svincolato dalle disposizioni contenute nella presente ordinanza in base alla prevalenza dell'attività svolta, nello stesso, è comunque sempre ammessa anche la vendita di altri generi;
- la prevalenza deve essere permanente, non essendo consentite improvvise o momentanee variazioni dell'esercizio (cioè un negozio che normalmente vende in prevalenza certi generi non può stare aperto la domenica solo perché quel giorno li sostituisce con altri esclusi dall'applicazione della presente ordinanza)

2 - Gli esercizi MISTI, soggetti alla comunicazione/autorizzazione amministrativa di cui al decreto legislativo 31/03/1998, n. 114 (COMMERCIO AL DETTAGLIO SULLE AREE PRIVATE), e alla autorizzazione amministrativa di cui alla legge 25/08/1991, n. 287 (PUBBLICI ESERCIZI), o a licenza per la vendita di GENERI di MONOPOLIO, nelle ore e nei giorni in cui è prevista la chiusura dei negozi devono sospendere la vendita degli articoli di cui alla comunicazione/autorizzazione amministrativa (L.R. 28/99), ad eccezione del latte alimentare, nel caso in cui gli stessi esercizi restino aperti per svolgere l'attività prevista dalle altre autorizzazioni o licenze.

3 - Gli esercizi soggetti alla comunicazione/autorizzazione amministrativa di cui alla L.R. 28/99, devono sospendere la vendita nelle ore e nei giorni in cui è prevista la chiusura qualora gli stessi restino aperti per lo svolgimento di eventuali attività artigianali.

ART. 8 SFERA DI APPLICAZIONE

1 - Gli esercenti al dettaglio sulle aree private in sede fissa, gli artigiani e gli industriali che vendono al dettaglio nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti beni di produzione propria, i produttori agricoli, singoli o associati, che esercitano attività di vendita di prodotti agricoli di propria produzione in locali specifici o nel fondo agricolo con un'apposita organizzazione che assuma i connotati dell'esercizio di vendita, debbono rispettare le disposizioni della presente ordinanza.

2 - La vendita di prodotti di cui all'art. 16 del decreto legislativo 31/03/1998, n. 114 (SPACCI INTERNI) non è sottoposta al regime di orari previsto dalla presente ordinanza.

ART. 9 SANZIONI

Chiunque viola le disposizioni previste dalla presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 22, comma 2, della L.R. n° 28/1999.

ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI

1 - La presente ordinanza, che entra immediatamente in vigore, sostituisce ogni precedente disposizione in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa con questa incompatibile fino a quando non verranno emanate nuove disposizioni. Per quanto non espressamente previsto, deve farsi riferimento alle norme contenute nella L.R. 22.12.1999 n° 28 ed al Decreto Presidenziale 11 luglio 2000.

2 - Al Comando P.M. ed agli Agenti della Forza Pubblica è demandato il compito di far rispettare la presente ordinanza.

3 - A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si comunica che, avverso il presente provvedimento, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è ammesso ricorso: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data del provvedimento, al Tribunale Amministrativo Regionale.



IL SINDACO
(Francesco Tadduni)